



CITTA' DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto
SETTORE III
Lavori Pubblici – Patrimonio Immobiliare

Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l'eliminazione dei vincoli previsti nelle convenzioni, ai sensi dell'art. 31 comma 45 e seguenti della L. 448/98 su immobili costruiti nell'ambito degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 e ss.mm.ii. (approvato con D.C.C. n.ro 98 del 19/12/2023)

Premesso:

- che il comune di Martina Franca ha approvato e attuato a partire dagli anni 80 interventi di E.R.P. su aree ricomprese nei P.E.E.P. ex L. 167 del 18.04.1964 e art. 35 della Legge 865/71 (cfr. comprensori C1-C2-C3-C4-C5-C6 di cui alla D.C.C. 108 del 10.03.1975 e D.P.G.R. n.ro 349 del 07.03.1978) nonché su aree concesse in diritto di superficie o di proprietà ai sensi dell'art. 35 della medesima L. 865/71 e aree ex artt. 7 e 8 L. 10/1977 ora artt. 17 e 18 D.P.R. 380/01, stipulando nell'ambito degli stessi interventi, convenzioni per la cessione del diritto di superficie o di proprietà;
- che la Legge 448 del 23/12/1998 art. 31 comma 45 e seguenti, consente ai comuni **la possibilità di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie** nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica convenzionata ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 e ss.mm.ii.
- che la stessa norma ed in particolare l'art. 31 co. 49 bis introduce l'istituto della **“rimozione del vincolo”** sul prezzo di cessione e sul canone di locazione ovvero vincoli cd. convenzionali contenuti nelle convenzioni per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) stipulate ai sensi dell' art. 35 Legge 865/71 e s.m.i.
- che con D.C.C. n.ro 16 del 05.03.2020 il comune di Martina Franca ha approvato il Regolamento per **la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà** su immobili costruiti nell'ambito degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 e ss.mm.ii.;
- che nello stesso regolamento si rimandava alla determinazioni in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze circa le modalità di calcolo del corrispettivo per la rimozione del vincolo sul prezzo di cessione e sul canone di locazione contenuti nelle convenzioni per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) stipulate giusta art. 35 Legge 865/71.

Rilevato:

- che con G.U. Serie Generale n n.ro 280 del 10.11.2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.ro 151 del 28.09.2020 con cui sono state

esplicitate le modalità di calcolo del corrispettivo per la rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata;

-che in data 29 luglio 2021, con l'approvazione della Legge 108 di conversione con modifiche ed integrazione del Decreto Legge 77/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 181 del 30 luglio 2021, è stato introdotto l'art. 22 bis che ha disposto importanti modifiche agli articoli 47, 48 e 49 bis dell'art. 31 della Legge 448/98 ed in particolare, la modifica del comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/98 introdotta dall'art. 22 bis ha stabilito che *“il corrispettivo delle aree da cedere in piena proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'art. 5-bis comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni della legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree...”* con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 mq e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze per avere superficie residenziale catastale maggiore di 125 mq;

- che con la riscrittura degli artt. 47,48 e 49 bis dell'art. 31 della Legge 448/98 ad opera **dell'art. 10 quinquies del DL 21/2022 convertito nella Legge 51 del 20.05.2022** il comma 48 dell'art. 31 risulta ora così formulato: *“il corrispettivo delle aree da cedere in piena proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'art. 37 comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazioni accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree...”* con l'eliminazione dei limiti massimi previsti per le unità abitative e loro pertinenze in relazione alla superficie catastale;

- che, ancora **la Legge 79 del 29.06.2022** di conversione del D.L. 30.04.2022 n.ro 36 ha ulteriormente introdotto all'art. 10 quinquies della L. 51/2022 il comma 1 bis con cui *“sono fatte salve le procedure di cui all'art. 31 commi 46,47,48,49-bis e 49 ter della Legge 23.12.1998 n.ro 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto”*;

Preso atto:

- che a seguito delle intervenute disposizioni legislative è stato ridisegnato l'impianto normativo che disciplina l'iter procedimentale e le modalità di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nonché del calcolo del corrispettivo per la rimozione del

vincolo sul prezzo di cessione e sul canone di locazione contenuti nelle convenzioni per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) stipulate giusta art. 35 Legge 865/71;

- che per le motivazioni di cui innanzi si rende necessario modificare il regolamento approvato con delibera C.C. n.ro 16 del 05.03.2020 a seguito delle modifiche introdotte da ultimo dall'art.10 quinquies della L. 51/2021 del 20.05.2022 e s.m.i. nonché integrarlo con le modalità di calcolo del corrispettivo per la rimozione del vincolo sul prezzo intervenuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.ro 151 del 28.09.2020;

Per tutto quanto innanzi relazionato è stato predisposto il nuovo Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l'eliminazione dei vincoli previsti nelle convenzioni, ai sensi dell'art. 31 comma 45 e seguenti della L. 448/98 su immobili costruiti nell'ambito degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 e ss.mm.ii.

Articolo 1 - SCOPI E NATURA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- fissare i criteri e disciplinare le soppressioni dei vincoli convenzionali delle "Aree PEEP" comprese nei piani approvati a norma della Legge n. 167 del 1962, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della Legge n. 865 del 1971, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge 865/71 (di seguito denominate semplicemente "Aree di ERP"), la trasformazione recepisce quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1998, n.448 e definire le modalità di rimozione dei vincoli convenzionali nelle "Aree di E.R.P." ai sensi del Decreto Legge n.21 del 2022, convertito dalla legge n.51/2022 in vigore dal 21 maggio 2022.

Le finalità del presente Regolamento sono ad adesione volontaria e di parte, pertanto non vincolanti in alcun modo per tutti gli assegnatari, con la conseguenza che non verrà posta in essere nessuna modifica al regime giuridico delle assegnazioni già effettuate per tutti quegli assegnatari che non intendano aderire alle proposte disciplinate dal presente Regolamento.

In questo caso rimangono invariati tutti i patti e le condizioni regolati dalle convenzioni originarie stipulate tra l'Amministrazione Comunale e gli imprese assegnatarie delle Aree di E.R.P.

Articolo - 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- L. 167/1962 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare;
- L. 865/1971 Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica;
- D.P.R. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D. 151/2020 Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata;
- L. 23/12/1998 n. 488, art. 45-49 ter Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.ro 151 del 28.09.2020;
- D.L. 31/05/2021 n. 77 e legge di conversione n. 108/2021 art. 22 bis Modificativo dei commi 47-48-49 bis dell'art. 31 della L. 448/1998;
- D.L. 21/03/2022 n. 21 e legge di conversione del 20/05/2022 n. 51 – art. 10 quinquies.

Articolo - 3 SOGGETTI ABILITATI

- 1) Trasformazione del diritto di superficie in proprietà : possono ottenere la cessione in proprietà i soggetti singoli proprietari di alloggi e relative pertinenze, realizzati in aree PEEP, già concesse in diritto di superficie.
- 2) Rimozione dei vincoli convenzionali su aree concesse in diritto di superficie o di proprietà : possono rimuovere i limiti convenzionali i soggetti singoli, proprietari di alloggi e relative pertinenze realizzati in aree destinate ad E.R.P. concesse in diritto di superficie (in tal caso la rimozione può avvenire contestualmente alla trasformazione in proprietà) o concesse a suo tempo direttamente in proprietà;

Articolo 4 - MODALITA' DI ADESIONE

Le domande di trasformazione in piena proprietà delle aree PEEP già concesse in diritto di superficie, nonché le domande di rimozione dei limiti oggettivi e soggettivi previsti nelle convenzioni dovranno essere presentate compilando un apposito modello allegato alla presente (vedi Mod. 1 e Mod. 2).

L'ufficio preposto procederà, entro 90 giorni dall'acquisizione dell'istanza, al calcolo della quota parte del corrispettivo afferente l'unità immobiliare oggetto di richiesta di trasformazione in piena proprietà, previa verifica e applicazione della relativa quota millesimale di proprietà.

Articolo 5 - CRITERI DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

-Art. 5/A:

CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'

Il corrispettivo per la trasformazione in proprietà sarà calcolato in base all'articolo 31, comma 48, della Legge n. 448 del 1998 come modificato dall'art. 10 quinquies della legge 51/2022 ovvero " *Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree*".

Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47.

L'art.37 comma 1 stabilisce:

- *L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.*

In applicazione del comma 48 il valore di esproprio viene abbattuto al 60% e depurato degli oneri di concessione del diritto di superficie.

La nuova formula risulta quindi la seguente:

$$\text{CC48} = (60\% \text{ Vva} - \text{Co}) \times \text{Qm}$$

CC48= Corrispettivo da corrispondere al comune

Vva = valore venale area^{*1}

Co= importo del corrispettivo per il diritto di superficie indicato nella convenzione rivalutato secondo l'adeguamento ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi fra il mese alla data di convenzione sino all'ultimo dato disponibile;
Qm= quota millesimale attribuita dalle tabelle millesimali condominiali all'unità immobiliare e relative pertinenze;

^{*1} DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE (VVa)

a)Stima in base ai valori OMI

Per la determinazione del Valore Venale delle aree si è valutato di procedere alla stima considerando un'incidenza del 15% sul valore di mercato al metro quadrato di nuove costruzioni con le stesse caratteristiche e ubicazioni.

Tenuto conto della finalità economico popolare l'operazione si ritiene di poter considerare quale valore venale di riferimento, i valori medi, riferiti alle abitazioni di tipo economico, estrapolati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI), pubblicata dall'agenzia del territorio (ultimo dato disponibile: anno 2022 semestre 2) ;

Per calcolare il valore di riscatto dell'area al metro cubo, si ritiene congruo provvedere ad applicare un coefficiente di ragguaglio mc/mq che tenga conto dell'altezza di 3 ml.

Considerando un rapporto 3mc/mq si determina un valore unitario per metro cubo, che incrementato del 10% per le pertinenze e accessori (posto auto e cantinola) determina il valore al mc dell'area.

Si riporta la seguente tabella a solo titolo esemplificativo con riferimento all'ultimo Valore OMI disponibile relativo al I Semestre 2020, il VALORE VENALE sarà di volta in volta calcolato prendendo in riferimento l'ultimo dato disponibile al momento della richiesta.

Valore medio OMI 2022 II semestre mq Abitazione di tipo economico Stato conservativo normale	Min € 740,00 Max € 1.000,00 Valore medio € 870,00 ^{*2}			
Coef ragguaglio 3 mc/mq	Valore € 870,00/ 3	=	€ 290,00	
Incremento 10% (pertinenze)	Valore € 290,00 x 0,10	=	€ 29,00	
VALORE OMI €/MC	Valore € 290,00+€ 290,00	=	€ 319,00	

^{*2} Corrispondente al valore del costo di costruzione/mq ricavato dall'aggiornamento istat dei limiti di costo ammessi per gli interventi di E. R. P. sovvenzionata e agevolata di cui alla D. G. R. 1988 del 04.11.2019 pubblicata sul B. U. R. P. n. ro 136 del 26.11.2019 recepiti dal comune di Martina Franca con Determina Dirigenziale n.ro 186 del 09.06.2023.

Rapportato il valore OMI per ogni mc. di volume edificabile e considerando un incidenza dell'area pari a circa il 15% sul valore, il valore venale dell'area rinveniente dalla presente stima è il seguente : € 319,00 (mc) x 0,15 = € 47,85/mq.

b)Stima in base alla rivalutazione monetaria dei valori delle aree edificabili agli atti dell'A.C. giusta D.G.C del 04/12/1997 n.ro 488 avente ad oggetto “determinazione stima delle aree edificabili del comune di Martina Franca”.

La presente stima tiene conto di quanto stabilito dal comma 48 ultimo capoverso dell'art. 31 della Legge 448/98 e s.m.i. ovvero *“il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47”.*

Tuttavia si fa presente che al momento il Comune di Martina Franca con D.C.C. n.ro 22 del 30.03.2023 avente ad oggetto *“Legge 167 del 18/04/1962, Legge 865 del 22/10/1971 e Legge 457 del 08/08/78: determinazioni, quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi a edilizia residenziale pubblica e/o ad attività produttive e fissazione del relativo prezzo di cessione”* ha stabilito che, *data la mancanza di aree di cui alle leggi nn. 167/62, 865/71 e 457/78, non può procedersi né alla cessione in diritto di proprietà o di superficie di aree di E.R.P. né è nelle possibilità di fissarne il relativo prezzo di cessione atteso che la strumentazione urbanistica vigente non è efficace ai fini espropriativi di aree destinate ad E.R.P.*

Per quanto innanzi e al fine di procedere ad una stima che tenga conto di valori e valutazioni già in possesso ed in uso di questa amministrazione ovvero alla determinazione dell'indennità ex art 37 co. 1 del D.P.R 327/2001 che corrisponda *al valore venale del bene* si è proceduti, come già fatto per la D.C.C. 16/2020, alla rivalutazione monetaria dell'importo di € 30,99 già lire 60.000 (valore approvato da codesta amministrazione con D.G.C del 04/12/1997 n.ro 488 avente ad oggetto *“determinazione stima delle aree edificabili del comune di Martina Franca”* e relativo alle aree ricadenti in zona omogenea “E2 – zone per edilizia popolare ed economica” giusta art. 17 n.t.a del P.R.G.).

Calcola le rivalutazioni monetarie

Indagine	Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati Gennaio 1947 - Agosto 2023		
Aggr.ne	Indice generale (senza tabacchi)		
Territorio	Italia		
Da mese:	Dicembre ▼	Da anno:	1997 ▼
A mese:	Agosto ▼	A anno:	2023 ▼
Somma:	30,99	Euro ☒	Lire ☐
Calcola			
Dicembre 1997 - Agosto 2023			
Coefficiente	Euro	Lire	
1,644	50,95	98.653	

Rivalutando il valore di € 30,99 in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 1997 al 2023 si ottiene un valore venale dell'area pari ad € 50,95/mq

Conclusioni

Dalle media delle due valutazioni è possibile stimare che il Valore Venale di tali aree VVa è pari ad € 47,85+50.95 = € 98,80 / 2 = € 49,40/mq in cifra tonda **€ 49,40/mq.**

-Art. 5/B:

CORRISPETTIVO PER L' ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI

Al fine di determinare l'ammontare del corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli indicati nelle convenzioni (a titolo semplificativo trattasi della rimozione del vincolo sul prezzo di cessione e sul canone di locazione) si applica la seguente formula:

$$\text{CRV} = \text{CC48} \times \text{Qm} \times 0,5 \times (\text{ADC} - \text{ATC}) / \text{ADC}$$

CRV= Corrispettivo rimozione vincoli

Qm= quota millesimale.

Cc48= Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art.31, comma 48 della legge n.448 del 1998 come modificato dall'art.10 quinquies Legge n°51 del 20.05.2022

ADC= Numero di anni di durata della convenzione indicata nell'atto notarile;

ATC= Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione indicata nell'atto notarile;

Articolo 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate presso il protocollo comunale in forma cartacea oppure per via telematica tramite posta elettronica certificata.

Per tali istanze si dovrà utilizzare gli apposti modelli allegati:

- Gli assegnatari in diritto di superficie, possono aderire alla proposta dell'Amministrazione Comunale, disciplinata dal presente Regolamento, per il Passaggio da diritto di superficie a diritto di proprietà e per la contestuale rimozione vincoli convenzionali, facendone specifica istanza al Comune utilizzando l'allegato :

- mod.1: "Domanda per la trasformazione delle aree PEEP da diritto di superficie a diritto di proprietà e contestuale rimozione dei vincoli convenzionali;"

- Gli assegnatari di aree di E.R.P. in diritto di proprietà, possono aderire alla proposta dell'Amministrazione Comunale, disciplinata dal presente Regolamento, per la sola cancellazione dei vincoli convenzionali (prezzo di vendita o canone di locazione), facendone specifica istanza al Comune utilizzando l'allegato :

- mod.2: "Domanda per l'eliminazione dei vincoli convenzionali di area concessa in diritto di proprietà in area PEEP nonché convenzioni ex artt. 7 e 8 L. 10/77 ora artt. 17/18 D.P.R. 380/01."

Nelle modulistiche allegate sono altresì indicati gli allegati da produrre e i diritti di segreteria da versare a titolo di istruttoria stabiliti in € 100,00;

Articolo 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Tutti i versamenti devono essere effettuati presso la Tesoreria Comunale, tramite bonifico sul conto corrente bancario del Comune di Martina Franca e copia dello stesso dovrà

essere esibita al notaio rogante dell'atto pubblico, il quale ne farà espressa menzione nell'atto di stipula.

La stipula della nuova convenzione potrà avvenire soltanto dopo il versamento dell'intero importo stabilito.

Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire:

1) in un'unica soluzione, entro 90 giorni dalla comunicazione degli uffici comunali dell'importo e comunque prima della sottoscrizione dello schema di convenzione, senza aggravio di interessi;

2) in due rate solo per corrispettivi superiori a € 2.000,00 ^{*3} con le seguenti modalità:

-una prima rata pari al 50% del corrispettivo dovuto entro 90 giorni dalla comunicazione dell'importo;

-la corresponsione del restante 50% del corrispettivo dovuto da effettuarsi entro 180 giorni dalla comunicazione dell'importo e comunque prima della sottoscrizione dello schema di convenzione;

^{*3} (l'importo di € 2.000,00 si riferisce al singolo corrispettivo che si intende rimuovere ovvero al corrispettivo per la trasformazione della proprietà superficaria in piena proprietà e del corrispettivo per la rimozione di tutti i vincoli della convezione tra cui il prezzo imposto);

La dilazione di pagamento di cui al punto 2) potrà essere concessa previa presentazione di una garanzia fideiussora rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del DLgs 385/93 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, giusta art. 2 co. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze n.ro 151 del 28.09.2020.

Articolo 8 - CONVENZIONI SOSTITUTIVE

L'adesione alle proposte disciplinate dal presente Regolamento, per il passaggio in proprietà e/o la rimozione dei vincoli verrà formalizzata attraverso stipula di atto pubblico contenente specifiche convenzioni sostitutive di quelle già stipulate, secondo lo schema indicato nei modelli allegati alla presente ovvero:

- schema 1: *"schema di convenzione per la trasformazione delle aree di E.R.P. da diritto di superficie in proprietà e contestuale rimozione dei vincoli convenzionali gravanti sugli immobili costruiti nell'ambito degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 e ss.mm.ii;*
- schema 2: *"schema di convenzione per la liberalizzazione dei vincoli convenzionali gravanti sugli immobili costruiti nell'ambito degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 e ss.mm.ii.nonchè convenzioni ex artt. 7/8 L. 10/77 ora artt. 17/18 d.p.r. 380/01;*

La sottoscrizione degli atti, per conto dell'Amministrazione Comunale di Martina Franca, sono di competenza del Dirigente del Settore Patrimonio o di un suo delegato.

L'ufficiale rogante è scelto dal proprietario richiedente e tutte le spese inerenti e conseguenti sono a suo carico.

La stipula dell'atto notarile dovrà essere effettuata secondo lo schema di convenzione allegato al presente regolamento (cfr. schema 1 e schema 2) solo dopo l'avvenuto versamento del 100% del corrispettivo.

La mancata stipula dell'atto non comporta la decadenza della pratica.

Articolo 9 – NORME TRANSITORIE

Sono fatte salve le procedure di cui all'art. 31 commi 46,47,48,49bis e 49 ter della Legge 448/98 e s.m.i. relative alle istanze depositate dai soggetti interessati fino al **29.06.2022** data di entrata in vigore della Legge 79/2022 di conversione del D.L. n.ro 36 del 30.04.2022 così come stabilito dal comma 1 bis dell'art. 10 quinquies della L. 51/2022.

Per le ragioni sopra indicate a seguito dell'approvazione del presente regolamento, l'ufficio Patrimonio procederà a concludere i procedimenti già avviati sulla scorta della documentazione già pervenuta, salvo acquisire la documentazione strettamente necessaria all'istruttoria nonché i diritti di segreteria istituiti con il presente regolamento.

Articolo 10 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Dei criteri di cui al presente Regolamento verrà data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul portale della Trasparenza del Comune.